Commissione europea

Guida pratica all'uso del marchio Ecolabel UE negli appalti pubblici verdi di prodotti igienici assorbenti

FATTI E CIFRE PRINCIPALI

- Il marchio Ecolabel UE e gli appalti pubblici verdi dell'UE (GPP, Green Public Procurement) sono due strumenti delle politiche europee che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare in modo sinergico, abbinando i segnali della domanda e dell'offerta, per rendere più verde il mercato.
- Sebbene i fornitori ricevano segnali generali che indicano una domanda di prodotti più verdi, i committenti pubblici sono spesso poco propensi a inserire esplicitamente criteri verdi nei bandi di gara perché incerti sul cosa chiedere esattamente e sulla disponibilità di prodotti conformi sul mercato.
- I presenti orientamenti pratici aiutano i committenti a elaborare le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione nei bandi per gli appalti pubblici verdi dei prodotti igienici assorbenti.
- La conformità dei prodotti ai criteri GPP raccomandati può essere attestata semplicemente dalla presenza sui prodotti del marchio Ecolabel UE e, in alcuni casi, di altri marchi di qualità ecologica di tipo I secondo la norma ISO 14024.

GUIDA RAPIDA – I criteri ambientali raccomandati riguardano: i) la provenienza e il trattamento della pasta in fiocco, della fibra artificiale di cellulosa e del cotone, ii) l'efficienza dei materiali nella fabbricazione del prodotto finale e iii) l'imballaggio del prodotto.

Per informazioni più dettagliate sulla logica alla base di questi criteri, consultare le relative relazioni del JRC (Background report to the guide for the use of the EU Ecolabel criteria in the green public procurement of absorbent hygiene products [1], relazione preliminare [2], relazione tecnica finale [3]).

«L'obiettivo comune delle politiche in materia di GPP ed Ecolabel UE è promuovere prodotti (beni e servizi) con un impatto ambientale ridotto nell'intero ciclo di vita».

INTRODUZIONE

Contesto degli appalti pubblici verdi dell'UE

La comunicazione della Commissione europea dal titolo «Appalti pubblici per un ambiente migliore» definisce gli acquisti verdi della pubblica amministrazione come «*un processo mediante cui le pubbliche amministrazioni cercano di ottenere beni, servizi e opere con un impatto ambientale ridotto per l'intero ciclo di vita rispetto a beni, servizi e opere con la stessa funzione primaria ma oggetto di una procedura di appalto diversa».* Sono disponibili moduli di formazione a uso delle amministrazioni pubbliche[1] che aiutano a capire le strategie, gli aspetti giuridici, la valutazione dei bisogni e le modalità di interazione con il mercato.

Portata degli appalti pubblici nell'UE

Ogni anno nell'UE oltre 250 000 amministrazioni pubbliche spendono circa il 14 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione nell'acquisto di servizi, lavori e forniture[2], per un totale di circa 1 800 miliardi di euro all'anno[3]. Il settore pubblico può ricorrere agli appalti per stimolare l'occupazione, la crescita e gli investimenti, così come per creare un'economia più innovativa, più efficiente sotto il profilo energetico e più circolare.

Uso di etichette negli appalti pubblici

Le direttive dell'UE in materia di appalti pubblici (2014/24/UE e 2014/25/UE) prevedono la possibilità di utilizzare le etichette (come i marchi di qualità ecologica) in diverse fasi della procedura di appalto (ad esempio preparazione dei documenti, coinvolgimento del mercato, valutazione delle offerte e valutazione della conformità contrattuale dell'offerta vincente). Nelle fasi di valutazione delle offerte e di valutazione della conformità contrattuale i marchi di qualità ecologica sono un mezzo di verifica indipendente che può fare risparmiare tempo ed energie alle amministrazioni, garantendo nel contempo l'applicabilità di elevati standard ambientali negli appalti pubblici.

In genere nelle gare d'appalto è possibile imporre le etichette come mezzi di prova purché siano soddisfatte le condizioni seguenti (tratte dall'articolo 43 della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 61 della direttiva 2014/25/UE, con l'aggiunta di alcuni chiarimenti riportati tra parentesi quadre):

a) i requisiti per le etichette [stabiliti nei criteri GPP] devono riguardare soltanto [la prova del rispetto de]i criteri connessi all'oggetto del contratto ed essere idonei a definire le caratteristiche delle forniture o dei servizi oggetto dell'appalto;

b) i requisiti per le etichette devono essere basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c) le etichette devono essere stabilite con una procedura aperta e trasparente alla quale possano partecipare tutti i portatori di interessi, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i fabbricanti, i distributori e le organizzazioni non governative;

d) le etichette devono essere accessibili a tutte le parti interessate [ossia i fabbricanti o i prestatori di servizi possono richiedere l'etichetta e le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere ai relativi criteri di etichettatura];

e) i requisiti per l'etichettatura devono essere stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichetta non può esercitare un'influenza determinante.

Sinergie tra il marchio Ecolabel UE e i GPP

Così come gli appalti pubblici verdi dell'UE, il marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel UE), quale definito nel regolamento (CE) n. 66/2010, ha l'obiettivo di «promuovere prodotti con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita» mediante un sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica di tipo I, a partecipazione volontaria, sulla base della norma ISO 14024. Per qualsiasi gruppo di prodotti, ogniqualvolta i committenti decidono di fissare requisiti basati sui criteri del marchio Ecolabel UE, la politica in materia di Ecolabel UE dal lato dell'offerta opera di concerto con la politica in materia di GPP dal lato della domanda per orientare il mercato verso prodotti con migliori prestazioni ambientali.

La presente guida pratica illustra una serie di criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE la cui applicazione è ritenuta particolarmente utile negli appalti pubblici verdi di prodotti igienici assorbenti per generare le sinergie illustrate di seguito (cfr. **figura 1).**

Tipi di criteri di appalto

Esistono vari tipi di criteri di appalto e quelli più pertinenti ai fini dei requisiti verdi sono:

i) le **specifiche tecniche** (ST), ossia i requisiti obbligatori che TUTTI i prodotti oggetto di un bando di gara devono soddisfare;

1 Cfr. https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement/gpp-training-toolkit_en?prefLang=it&etrans=it.
2 Cfr. https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement_en.
3 Cfr. https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/8c2da441-f63c-11e5-8529-01aa75ed71a1/language-it.

ii) i **criteri di aggiudicazione** (CA), che possono essere usati come requisiti facoltativi supplementari per rendere più competitivi i prodotti conformi, in funzione della ponderazione applicata a ciascun criterio. In molti casi la buona prestazione ambientale è considerata un criterio di aggiudicazione;

iii) le **condizioni di esecuzione dell'appalto,** ossia norme vincolanti sulle modalità di esecuzione dell'appalto. Sebbene non incidano in alcun modo sull'aggiudicazione dell'appalto e non sia possibile chiedere di comprovarle durante la fase di gara, il mancato rispetto delle condizioni di esecuzione comporta sanzioni ben definite e altre conseguenze, quali ad esempio l'annullamento dell'appalto.

Spetta ai committenti dare maggior risalto ai criteri verdi enunciandoli nei bandi di gara e fornendone una spiegazione più approfondita ai potenziali offerenti tramite attività di coinvolgimento del mercato condotte prima della pubblicazione dei bandi. Per maggiori informazioni sul coinvolgimento del mercato, consultare il modulo 6 del toolkit di formazione sul GPP UE[4].

Figura 1 – Effetto sinergico perseguito delle politiche volontarie in materia di Ecolabel UE e di GPP sull'«inverdimento» di un mercato

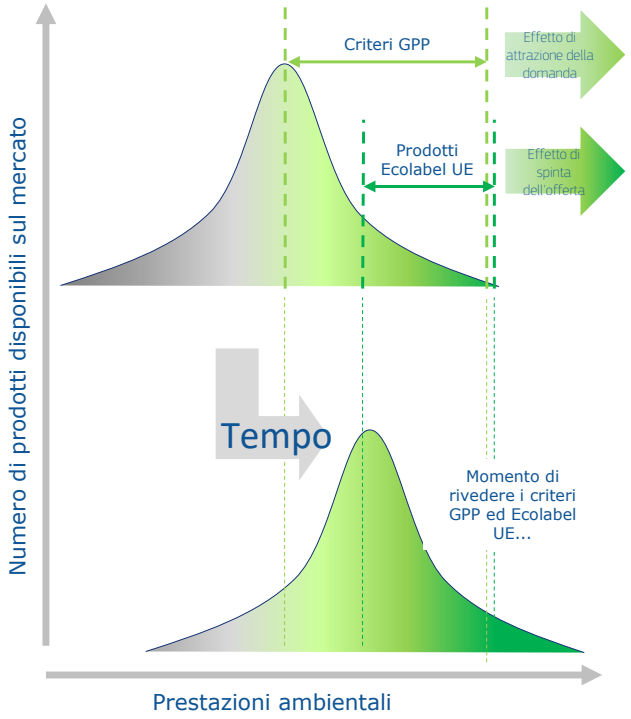

Fonte: elaborazione propria del JRC.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

I prodotti interessati dai criteri GPP raccomandati in questa guida rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti igienici assorbenti [articolo 1 della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione[5]], quali illustrati nella **tabella 1.**

Tabella 1 – Prodotti inclusi nei criteri GPP raccomandati in questa guida

INCLUSI	
Qualsiasi articolo per uso privato o professionale la cui funzione consiste nell'assorbire e trattenere fluidi umani quali urina, feci, sudore, fluido mestruale o latte.	• *Pannolini* • *Prodotti per l'incontinenza, esclusi i dispositivi medici* • *Assorbenti igienici* • *Salvaslip* • *Tamponi igienici* • *Coppette assorbilatte (dischetti da allattamento)*
ESCLUSI	
1. Prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 2. Prodotti tessili	

SFonte: elaborazione propria del JRC.

Codici del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)

Quando i committenti pubblicano un bando di gara l'oggetto del bando dovrebbe essere descritto con un codice CPV. È perciò opportuno localizzare i prodotti inclusi nell'ambito di applicazione dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE all'interno della gerarchia dei codici CPV di cui al regolamento (CE) n. 213/2008. La **tabella 2** illustra i codici CPV ritenuti più pertinenti per l'ambito di applicazione del gruppo di prodotti.

I prodotti igienici assorbenti appartengono alla divisione 33 (CPV 33000000-0) *Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale,* sottodivisioni relative ai *Prodotti per la cura personale,* ulteriormente suddivise in *Prodotti per la cura dei neonati* e *Salviette igieniche di carta.* La divisione 33 non contempla una sottocategoria specifica per i prodotti per l'incontinenza.

Un servizio di consegna a domicilio dei prodotti per l'incontinenza è presente nella divisione 85: *Servizi*

4 I moduli di formazione sui GPP sono consultabili all'indirizzo: https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement/gpp-training-toolkit_en?prefLang=it&etrans=it.

5 Cfr. decisione (UE) 2023/1809 della Commissione, del 14 settembre 2023, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 142).

sanitari e di assistenza sociale, sottodivisione CPV 85142000-6 *Servizi prestati da personale paramedico,* ulteriormente suddivisa in CPV 85142400-0 *Consegna a domicilio di prodotti per incontinenti.*

Tabella 2 – Codici CPV che potrebbero riguardare il marchio Ecolabel UE per i prodotti igienici assorbenti

Divisione 33: CPV 33000000-0 Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale	
CPV 33700000-7 Prodotti per la cura personale	**CPV 33750000-2 Prodotti per la cura dei neonati** CPV 33751000-9 Pannolini monouso CPV 33752000-6 Coppette assorbilatte
	CPV 33770000-8 Salviette igieniche di carta CPV 33771000-5 Prodotti di carta per uso sanitario CPV 33771100-6 Assorbenti e tamponi igienici CPV 33771200-7 Pannolini di carta
Divisione 85: CPV 85000000-9 Servizi sanitari e di assistenza sociale	
CPV 85100000-0 Servizi sanitari	**CPV 85142000-6 Servizi prestati da personale paramedico** CPV 85142400-0 Consegna a domicilio di prodotti per incontinenti

Fonte: elaborazione propria del JRC.

Esempi di appalti potenziali e reali

Il committente potrebbe usare esempi reali di buone pratiche come ausilio per individuare gli elementi della procedura di gara che aumentano la domanda di prodotti «verdi» e contribuiscono a orientare il mercato verso prodotti più sostenibili.

L'applicazione costante di queste misure incoraggerà i soggetti attivamente coinvolti ad avallare gli appalti verdi e a mettere in atto procedure in grado di promuovere pratiche di appalto sostenibili. Integrare gli appalti verdi nelle procedure o nei criteri stimola l'innovazione, la tracciabilità della catena di approvvigionamento e la gestione delle risorse, trasformando la produzione e il consumo nel senso della sostenibilità. Per maggiori informazioni pratiche sulle migliori prassi in materia di appalti pubblici verdi consultare il sito web della DG Ambiente[6] o l'opuscolo tematico[7].

Gli appalti di prodotti igienici assorbenti rispondono per lo più ai bisogni dei prestatori di assistenza sanitaria o di organismi pubblici analoghi, compresi i servizi pubblici di assistenza domiciliare. Ad acquistare i prodotti igienici assorbenti saranno anche istituti penitenziari, asili nido, scuole, strutture di assistenza alle donne e qualsiasi altra istituzione pubblica in cui sia richiesta la fornitura di prodotti mestruali, ad esempio le università in cui sono presenti distributori automatici di questi prodotti. La distribuzione gratuita di prodotti igienici assorbenti potrebbe anche far parte di un'apposita campagna pubblica volta a contrastare la povertà mestruale e/o a promuovere la parità dei diritti e garantire la dignità nell'accesso ai prodotti mestruali, oppure potrebbe avere luogo a seguito di catastrofi naturali.

È molto probabile che, nell'organizzare gli appalti di prodotti igienici assorbenti, l'amministrazione responsabile raggruppi l'acquisto in lotti inseriti in contratti quadro di ampia portata. Da un controllo a campione dei bandi di gara pubblicati sulla piattaforma Tenders Electronic Daily è emerso che alcuni contratti quadro presentavano un approccio centralizzato, ad esempio sotto forma di contratti quadro aggiudicati a livello centrale (o regionale), nei quali l'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre autorità oppure nei quali l'acquisto avviene nell'ambito di una gara d'appalto congiunta di vari soggetti, quali strutture ospedaliere della stessa città o regione. In entrambi i casi gli enti pubblici autorizzati (o elencati nel bando) possono avvalersi del contratto quadro «all'occorrenza» durante il periodo di tempo stabilito (solitamente compreso tra 12 e 24 mesi), senza prevedere ulteriori cicli di appalti. Come dimostrano gli insegnamenti tratti da esempi reali, gli appalti centralizzati forniscono beni e servizi a prezzi più competitivi e semplificano le procedure amministrative. Nel caso del settore dell'assistenza sanitaria è molto probabile che l'organo direttivo [*amministrazione degli appalti pubblici ospedalieri*] raccolga le richieste di acquisti delle diverse entità (o sottoentità). Questo modello di appalto consente di rispondere alle esigenze specifiche dell'organo ricevente — ad esempio, la domanda di pannolini per bambini di taglie diverse — evitando l'acquisto di un prodotto indifferenziato. L'organizzazione metodologica presuppone però una cooperazione strategica tra le varie entità. Per ottenere i risultati attesi la pianificazione deve essere il frutto della condivisione delle conoscenze e capacità di tutti i servizi, istituzioni o altri soggetti coinvolti, i quali, dalla valutazione preliminare fino

6 Cfr. https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement/good-practice-library_en.

7 Cfr. https://circabc.europa.eu/ui/group/44278090-3fae-4515-bcc2-44fd57c1d0d1/library/e6d5946f-c186-4932-9bfb-77cd7947d3f2?p=1&n=10&sort=modified_DESC.

all'esecuzione del contratto, dovranno «collaborare e unire le forze».

PUNTI CRITICI PER L'AMBIENTE

Ad eccezione dei tamponi igienici, i prodotti igienici assorbenti monouso sono prodotti multistrato e multimateriale complessi in cui ogni strato assolve una funzione diversa. Generalmente i tamponi igienici sono realizzati in rayon misto a fibre di cotone o esclusivamente in cotone. Il flusso di risorse e le fasi del ciclo di vita che caratterizzano la produzione dei prodotti igienici assorbenti (processi a monte, centrali e a valle) sono schematizzati nella **figura 2.** Per la fabbricazione di materiali specifici (componenti di un prodotto finale), il ciclo di vita del prodotto di cui alla figura 2 può essere letto in verticale, dall'alto verso il basso.

Figura 2 – Schema dei principali processi e fasi del ciclo di vita nella fabbricazione dei prodotti igienici assorbenti

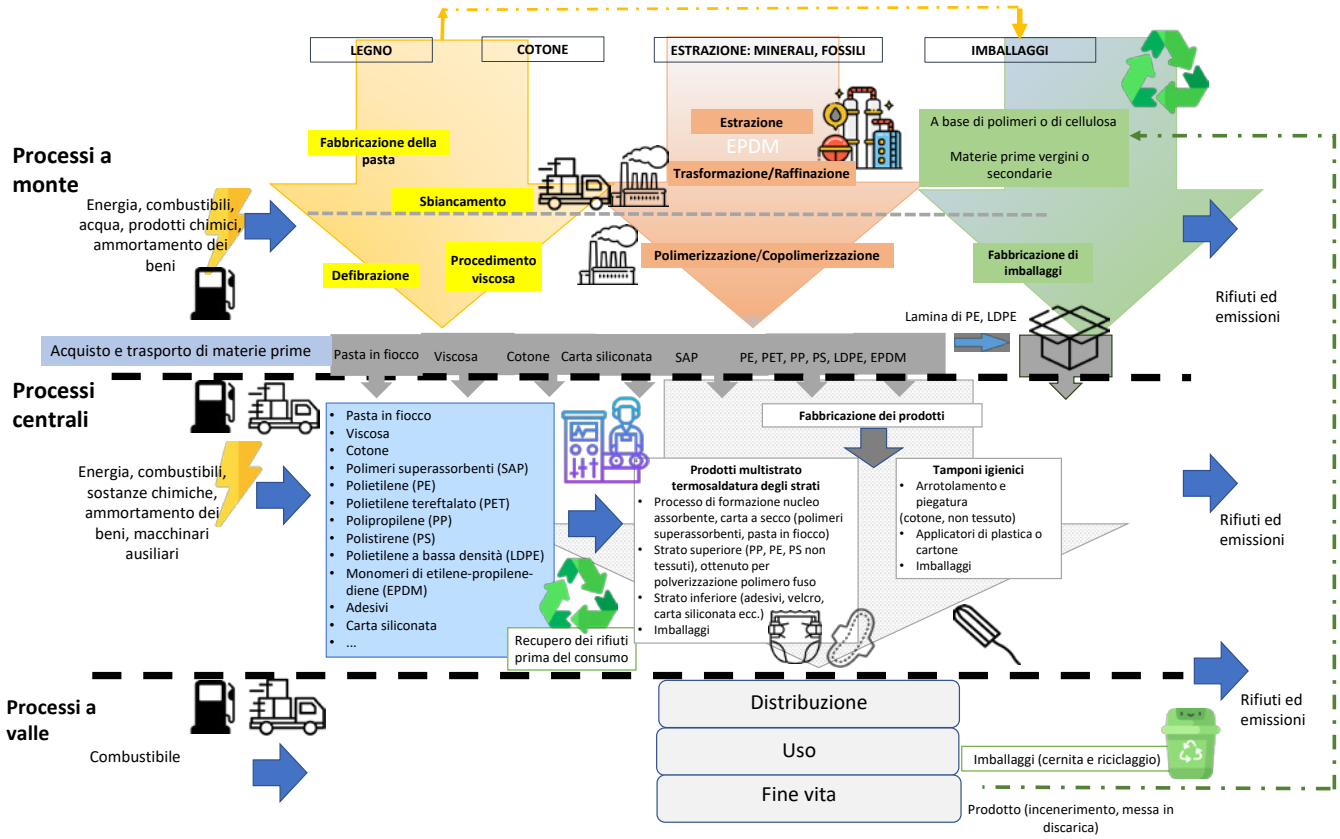

Fonte: elaborazione propria del JRC.

Il processo a monte comporta l'acquisizione, la fabbricazione e la distribuzione delle materie prime per la produzione dei materiali in entrata (materie prime) successivamente trasferiti (conferiti) al processo centrale. La catena del valore dei prodotti igienici assorbenti inizia quindi con l'approvvigionamento e la trasformazione delle materie prime (processi a monte), attività da cui dipende in massima parte l'impatto sul ciclo di vita. Ciò è dovuto all'uso estensivo delle risorse naturali, dell'energia elettrica e delle sostanze chimiche.

Nel processo centrale (fabbricazione del prodotto finale) le materie prime ottenute nella fase a monte sono trasformate in prodotti igienici assorbenti. La fase di fabbricazione incide soltanto in minima parte sull'impatto ambientale, in pressoché tutte le categorie di impatto.

Il processo a valle comprende la distribuzione del prodotto (dal sito di produzione al dettagliante, quindi al consumatore finale), così come le fasi di utilizzo e di fine vita fine del prodotto e dell'imballaggio. L'impatto del fine vita è causato principalmente dalle emissioni derivanti dal collocamento in discarica del prodotto. Il riciclaggio dell'imballaggio può compensare in parte gli effetti del collocamento in discarica.

Per ridurre l'impatto ambientale complessivo dei prodotti igienici assorbenti occorre in primo luogo intervenire sui punti critici per l'ambiente e migliorare l'efficienza dei processi e la circolarità delle materie prime utilizzate, massimizzando nel contempo il recupero dei rifiuti nella fase prima del consumo (processo a monte e processo centrale) e il riutilizzo/riciclaggio del materiale di imballaggio nella fase di fine vita. Un'applicazione più

rigorosa delle misure di progettazione ecocompatibile, in particolare nel processo a monte, quello con maggiore impatto ambientale, potrebbe orientare la catena del valore dei prodotti igienici assorbenti verso gli obiettivi dell'economia circolare.

In tal senso il marchio Ecolabel UE e altri marchi di qualità ecologica di tipo I secondo la norma ISO potrebbero fornire orientamenti consolidati e verificati dall'industria.

PROPOSTA DI REQUISITI ADEGUATI, BASATI SUL MARCHIO ECOLABEL UE, PER I CRITERI GPP

Ogni requisito del marchio Ecolabel UE per i prodotti igienici assorbenti, di cui all'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione, è stato analizzato per verificare se adatto a essere usato come criterio GPP nei bandi di gara. Sono stati individuati cinque ambiti di criteri più adatti (ulteriormente dettagliati mediante dieci specifiche tecniche e nove criteri di aggiudicazione) in base al loro legame con l'oggetto dell'appalto, alla facilità di verifica (*nei casi in cui il marchio Ecolabel UE non è presente)* e alla rilevanza rispetto ai punti critici per l'ambiente.

L'approccio dei GPP alla gestione dei principali effetti ambientali causati dai prodotti igienici assorbenti potrebbe pertanto vertere sulle seguenti sezioni tematiche più importanti in termini di pertinenza e idoneità:

1. provenienza e fabbricazione della pasta in fiocco (con riferimento agli effetti associati ai processi a monte per l'approvvigionamento e la trasformazione delle fibre);

2. provenienza e fabbricazione delle fibre artificiali di cellulosa (con riferimento agli effetti associati ai processi a monte per l'approvvigionamento e la trasformazione delle fibre);

3. provenienza e fabbricazione delle fibre di cotone e di altre fibre naturali di cellulosa (con riferimento agli effetti associati ai processi a monte per l'approvvigionamento e la trasformazione delle fibre);

4. efficienza dei materiali nella fabbricazione del prodotto finale — sbiancamento della pasta (con riferimento agli effetti associati al processo di produzione centrale);

5. imballaggio (con riferimento all'impatto associato ai processi a valle).

Qualsiasi prodotto igienico assorbente munito del marchio Ecolabel UE può essere automaticamente considerato conforme a tutti i criteri GPP raccomandati nella presente guida pratica.

Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono il marchio Ecolabel UE devono accettare tutte le etichette che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano requisiti equivalenti.

Il riconoscimento di altre etichette da usare come mezzi di verifica equivalenti consentirà di snellire la procedura di selezione e di ampliare la quota di mercato dei prodotti verdi idonei.

La **tabella 3** sintetizza il controllo di equivalenza di vari criteri stabiliti da sistemi di certificazione ambientale da usare come possibili riferimenti per la verifica dei criteri GPP raccomandati per i prodotti igienici assorbenti. Questi sistemi sono stati scelti per la loro correlazione con i criteri del marchio Ecolabel UE e perché molto diffusi in Europa. L'elenco dei sistemi non è esaustivo.

Il *Forest Stewardship Council* (FSC) e il *Programme for the Endorsement of Forest Certification* (PEFC) sono esclusivamente certificati forestali e pertanto non figurano nella **tabella 3.**

Nella **tabella 3** un segno di spunta verde («coperto») indica che il criterio stabilito dal sistema corrispondente copre totalmente la verifica del requisito GPP proposto e può quindi essere usato direttamente come prova di conformità senza ulteriori verifiche. Un segno di spunta arancione significa che il criterio stabilito dal sistema corrispondente copre parzialmente o potenzialmente la verifica del requisito GPP proposto e pertanto è necessaria un'ulteriore valutazione. Infine, una «x» indica che il criterio stabilito dal sistema corrispondente non copre la verifica del requisito GPP proposto.

L'applicabilità di altri mezzi di prova o prove della conformità deve sempre essere verificata in funzione dei requisiti utilizzati nella gara di appalto.

Tabella 3 – Verifica dei criteri GPP proposti per i prodotti igienici assorbenti, sulla base dei sistemi di marchi di qualità ecologica di tipo I secondo la norma EN ISO 14024 (stato: settembre 2024)

Criteri GPP raccomandati	EU Ecolabel [1]	Nordic Ecolabel [2,3,4]	Blauer Engel [5]
PASTA IN FIOCCO			
ST 1.1. PROVENIENZA DELLA PASTA IN FIOCCO	✓	✓	✓
ST 1.2. SBIANCAMENTO DELLA PASTA IN FIOCCO	✓	✓	✓
CA 1.1. Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	✓	✓	✓[6]
CA 1.2. Domanda chimica di ossigeno (COD), emissioni di zolfo (S), NOx e fosforo (P)	✓	✓[7]	✓
CA 1.3. Emissioni di CO_2 derivanti dalla produzione di pasta in fiocco	✓	✓	×
CA 1.4. Consumo di energia durante la produzione di pasta in fiocco	✓	✓[8]	✓
FIBRE ARTIFICIALI DI CELLULOSA			
ST 2.1. PROVENIENZA DELLE FIBRE ARTIFICIALI DI CELLULOSA	✓	✓	×
ST 2.2. SBIANCAMENTO DELLA PASTA	✓	✓	×
CA 2.1.1. Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	✓	✓	×
CA 2.1.2. Cloro a legami organici (OCl)	✓	✓	×
CA 2.2. Produzione di fibre artificiali di cellulosa	✓	✓	×
COTONE E ALTRE FIBRE NATURALI DI CELLULOSA			
ST 3.1. PROVENIENZA DELLE FIBRE DI COTONE E DI ALTRE FIBRE NATURALI DI CELLULOSA	✓	✓	✓
ST 3.2. SBIANCAMENTO DELLE FIBRE DI COTONE E DI ALTRE FIBRE NATURALI DI CELLULOSA	✓	✓	✓
PROCESSO DI PRODUZIONE			
ST 4.1. EFFICIENZA DEI MATERIALI NELLA FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO FINALE	✓	×	×
IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI			
ST 5.1. CARTONE E/O CARTA USATI PER L'IMBALLAGGIO	✓	✓	✓
CA 5.1. Plastica usata per l'imballaggio	✓	✓	✓
ST 5.2. NON UTILIZZO DI MATERIALE COMPOSITO NEGLI IMBALLAGGI	✓	✓	✓
CA 5.2. Riciclabilità	✓	✓	✓
ST 5.3. INFORMAZIONI SUL CONTENUTO RICICLATO E SULLA RICICLABILITÀ DEGLI IMBALLAGGI DEI PRODOTTI	✓	✓	✓

✓ = coperto;
✓ = parzialmente o potenzialmente coperto/necessità di ulteriore valutazione;
× = non coperto

Fonte: JRC, sulla base di EC 2023, Nordic Ecolabelling 2016, Blue Angel 2021.

1 Cfr. decisione (UE) 2023/1809 della Commissione, del 14 settembre 2023, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili.

2 Cfr. *Nordic Ecolabel criteria for Tissue paper 005,* disponibile all'indirizzo: https://www.nordic-swan-ecolabel.org/criteria/tissue-paper-005/.

3 Cfr. *Nordic Ecolabelling for Paper products*, versione 2.7, 22 giugno 2011 - 31 dicembre 2025, disponibile all'indirizzo: https://www.nordic-swan-ecolabel.org/criteria/printing-companies-and-printed-matter-041/.

4 Cfr: *Nordic Ecolabelling for Sanitary Products,* versione 6.10, 14 giugno 2016 - 31 ottobre 2026, disponibile all'indirizzo: https://api.svanemaerket.dk/api/docs/CriteriaDocumentFiles/10231.

5 Cfr: *Environmentally friendly Nappies, feminine hygiene and incontinence products (absorbent hygiene products, AHP) — DE-UZ 208, Basic award criteria,* gennaio 2021, versione 3, disponibile all'indirizzo: https://www.blauer-engel.de/en/productworld/nappies-feminine-hygiene-and-incontinence-products.

6 Se la pasta in fiocco è fabbricata con un solo tipo di pasta (senza miscela di pasta), altrimenti non equivalente

7 Se la pasta è verificata secondo il Nordic Ecolabelling for Paper Products — Basic Module (v. 3.0), altrimenti non equivalente

8 Solo se la somma dei punti per l'energia e il combustibile non è superiore a 2,5, altrimenti non equivalente.

CRITERI GPP RACCOMANDATI

Questa sezione contiene informazioni sui criteri GPP raccomandati, basati sui criteri del marchio Ecolabel UE per i prodotti igienici assorbenti.

Per approfondire le ragioni tecniche alla base della scelta di questi criteri, si rinvia alla relazione informativa per le autorità che aggiudicano appalti pubblici sulla base dei criteri del marchio Ecolabel UE. Nella relazione si trovano anche informazioni sulla verifica e sui controlli di equivalenza per i marchi di qualità ecologica di tipo I comunemente utilizzati nell'UE.

Le raccomandazioni sui criteri GPP presentate sotto forma di specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione sono raggruppate in sezioni tematiche. I mezzi di verifica e i controlli di equivalenza sono presentati insieme alla fine di ogni sezione.

AMBITO DI CRITERI 1: PASTA IN FIOCCO

ST 1.1. Provenienza della pasta in fiocco

La totalità (100 %) della pasta in fiocco utilizzata nel prodotto proviene da fonti legali e ha ottenuto certificati della catena di custodia validi rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC (Forest *Stewardship Council),* il PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification)* o sistemi equivalenti.

Almeno il 70 % del legno usato come materia prima per la produzione della pasta in fiocco ha ottenuto un certificato valido di gestione forestale sostenibile rilasciato da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o sistemi equivalenti.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificati di gestione forestale e/o di catena di custodia sono accreditati o riconosciuti dal sistema di certificazione. Se la pasta in fiocco non reca un'etichetta obbligatoria o un'etichetta equivalente, devono essere forniti altri mezzi di prova equivalenti.

ST 1.2. Sbiancamento della pasta in fiocco

La pasta in fiocco utilizzata nel prodotto igienico assorbente deve essere sbiancata senza cloro elementare ma con suoi derivati (ECF, elemental chlorine free) o totalmente priva di cloro (TCF, totally chlorine free).

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante.

CA 1.1 Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)

Nota: questo criterio si riferisce alla pasta senza cloro elementare (ECF). La pasta totalmente priva di cloro (TCF) soddisfa automaticamente questo requisito.

Saranno attribuiti X punti se si dimostra che, per ciascuna pasta utilizzata nel prodotto, lo sbiancamento della pasta ECF rispetta il valore massimo delle emissioni di AOX stabilito dal criterio 1.2 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

CA 1.2 Domanda chimica di ossigeno (COD), emissioni di zolfo (S), NOx e fosforo (P)

Saranno attribuiti X punti se si dimostra che il processo di fabbricazione della pasta in fiocco rispetta i limiti massimi di emissione di COD, S, NOx e P nell'aria e nell'acqua stabiliti dal criterio 1.3 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

CA 1.3 Emissioni di CO_2 derivanti dalla produzione di pasta in fiocco

Saranno attribuiti X punti se si dimostra che il processo di fabbricazione della pasta in fiocco rispetta il valore massimo di emissioni di CO_2 stabilito dal criterio 1.4 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

CA 1.4 Consumo di energia durante la produzione di pasta in fiocco

Saranno attribuiti X punti se si dimostra che il consumo di energia per la produzione di pasta in fiocco rispetta il consumo massimo (energia elettrica e combustibile) stabilito dal criterio 1.5 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

Verifica

Sono considerati conformi al requisito i prodotti igienici assorbenti cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE a norma dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

In alternativa, l'offerente dichiara che il prodotto igienico assorbente è stato certificato da un altro sistema di etichettatura indipendente che attesta il soddisfacimento di requisiti equivalenti ai requisiti Ecolabel UE ([1]).

Se il prodotto igienico assorbente non reca un'etichetta obbligatoria o un'etichetta equivalente deve essere fornito un altro mezzo di prova equivalente.

*([1]) Ai fini della **ST 1.1,** per equivalenza si intendono il controllo della conformità e la dimostrazione che la pasta in fiocco utilizzata nella fabbricazione del prodotto igienico assorbente non munito di marchio Ecolabel UE soddisfa o supera i requisiti stabiliti dal criterio 1.1. dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.*

Al momento della stesura del presente documento (settembre 2024), tra i sistemi indipendenti ritenuti equivalenti figuravano: l'FSC, il PEFC e il Blue Angel DE-UZ 208 (v. 3, gennaio 2021).

*([1]) Ai fini della **ST 1.2 e del CA 1.1,** per equivalenza si intendono il controllo della conformità e la dimostrazione che la pasta in fiocco utilizzata nella fabbricazione del prodotto igienico assorbente non munito di marchio Ecolabel UE soddisfa o supera i requisiti previsti dal criterio 1.2 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.*

*Per la **ST 1.2,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) tra i sistemi di certificazione indipendenti ritenuti equivalenti figuravano il Nordic Ecolabelling for Sanitary Products (v. 6.9, giugno 2016) e il Blue Angel DE-UZ 208 (v. 3, gennaio 2021).*

*Per il **CA1.1,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) non vi erano etichette ritenute equivalenti. Tuttavia, il Blue Angel DE-UZ 208 (v. 3., gennaio 2021) potrebbe essere accettato come sistema indipendente equivalente a condizione che nella fabbricazione della pasta in fiocco sia utilizzato un solo tipo di pasta.*

*([1]) Ai fini del **CA 1.2,** per equivalenza si intendono il controllo della conformità e la dimostrazione che le emissioni nell'acqua e nell'aria derivanti dalla fabbricazione dei prodotti igienici assorbenti non muniti di marchio Ecolabel UE soddisfano o superano i requisiti previsti dal criterio 1.3 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione. Il controllo della conformità comprende il processo di fabbricazione della pasta e della pasta in fiocco, pertanto per la produzione non integrata di pasta e carta occorre verificare separatamente il processo di fabbricazione delle due materie. Per il processo di*

produzione integrata è sufficiente una verifica combinata.

*Per il **CA 1.2,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) tra i sistemi indipendenti ritenuti equivalenti figuravano il Nordic Ecolabel for Sanitary Products (v. 6.9, giugno 2016), ma solo se considerato insieme al Nordic Ecolabelling for Paper Products — Basic Module (v 3.0). L'equivalenza di Blue Angel DE-UZ 208 (v.3) dovrebbe essere accettata valutando caso per caso.*

*([1]) Ai fini del **CA 1.3,** per equivalenza si intendono il controllo della conformità e la dimostrazione che le emissioni di CO_2 derivanti dalla fabbricazione del prodotto igienico assorbente non munito di marchio Ecolabel UE soddisfano o superano i requisiti previsti dal criterio 1.4. dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione. Il controllo della conformità comprende il processo di fabbricazione della pasta e della carta, pertanto per la produzione non integrata di pasta e pasta in fiocco occorre verificare separatamente il processo di fabbricazione della pasta e quello della pasta in fiocco. Per il processo di produzione integrata è sufficiente una verifica combinata.*

*Per il **CA 1.3,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) non vi erano etichette ritenute equivalenti.*

*([1]) Ai fini del **CA 1.4,** per equivalenza si intendono il controllo della conformità e la dimostrazione che il consumo di energia per la fabbricazione del prodotto igienico assorbente non munito di marchio Ecolabel UE soddisfa o supera i requisiti previsti dal criterio 1.5 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione. Il controllo della conformità comprende il processo di fabbricazione della pasta e della carta, pertanto per la produzione non integrata di pasta e carta occorre verificare separatamente il processo di fabbricazione della pasta e quello della pasta in fiocco. Per il processo di produzione integrata è sufficiente una verifica combinata.*

*Per il **CA 1.4,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) tra i sistemi indipendenti ritenuti equivalenti figurava il Nordic Ecolabelling for Sanitary products (v. 6.9, giugno 2016), ma solo se la somma dei punti per l'energia e il combustibile non è superiore a 2,5 (in linea con il criterio EUEL 1.5). L'equivalenza di Blue Angel DE-UZ 208 (v.3) dovrebbe essere accettata valutando caso per caso.*

AMBITO DI CRITERI 2: FIBRE ARTIFICIALI DI CELLULOSA

ST 2.1. Provenienza delle fibre artificiali di cellulosa

Per la pasta di legno per fibre (dissolving *pulp)* prodotta a partire dal legno usato come materia prima

La totalità (100 %) della pasta di legno per fibre utilizzata nel prodotto proviene da fonti legali e ha ottenuto certificati della catena di custodia validi rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC (Forest *Stewardship Council),* il PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification)* o sistemi equivalenti.

Almeno il 70 % del legno usato come materia prima per la produzione della pasta in fiocco ha ottenuto un certificato valido di gestione forestale sostenibile rilasciato da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o sistemi equivalenti.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificati di gestione forestale e/o di catena di custodia sono accreditati o riconosciuti dal sistema di certificazione.

Per la pasta di legno per fibre prodotta a partire da cascami di cotone (linters)

Tutte le fibre di cotone e le altre fibre naturali di cellulosa soddisfano i requisiti di cui alla specifica tecnica ST 3.1.

ST 2.2. Sbiancamento delle fibre artificiali di cellulosa

La pasta utilizzata per fabbricare le fibre artificiali di cellulosa del prodotto igienico assorbente deve essere sbiancata senza cloro elementare ma con suoi derivati (ECF, elemental chlorine free) o totalmente priva di cloro (TCF, totally chlorine free).

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante.

CA 2.1 Composti organici alogenati

Nota: questo criterio si riferisce unicamente alla pasta senza cloro elementare (ECF). La pasta totalmente priva di cloro (TCF) soddisfa automaticamente questo requisito.

1) Saranno attribuiti X punti se si dimostra che, per ciascuna pasta utilizzata nella fabbricazione di fibre artificiali di cellulosa, lo sbiancamento della pasta ECF rispetta un limite di emissioni per i composti organici alogenati adsorbibili (AOX) conforme al criterio 2.2

dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

2) Saranno attribuiti X punti se si dimostra che, per ciascuna pasta utilizzata nella fabbricazione di fibre artificiali di cellulosa, lo sbiancamento della pasta ECF rispetta le soglie per il tenore di cloro a legami organici (OCI) stabilite dal criterio 2.2 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

CA 2.2 Produzione di fibre artificiali di cellulosa

1) Saranno attribuiti X punti se si dimostra che nel processo di fabbricazione di fibre artificiali di cellulosa oltre il 50% della pasta di legno per fibre usata nel processo è ottenuto presso impianti di produzione di pasta di legno per fibre che valorizzano il liscivio nero esausto dei processi produttivi generando energia elettrica e/o vapore in loco oppure producendo coprodotti chimici, come specificato al criterio 2.3 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

2) Saranno attribuiti X punti se si dimostra che il processo di fabbricazione delle fibre di viscosa e modal rispetta i valori massimi di emissioni stabiliti dal criterio 2.3 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

Verifica

Sono considerati conformi al requisito i prodotti igienici assorbenti cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE a norma dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

In alternativa, l'offerente dichiara che il prodotto igienico assorbente è stato certificato da un altro sistema di etichettatura indipendente che attesta il soddisfacimento di requisiti equivalenti ai requisiti Ecolabel UE ([1]).

Se il prodotto igienico assorbente non reca un'etichetta obbligatoria o un'etichetta equivalente deve essere fornito un altro mezzo di prova equivalente.

*([1]) Ai fini della **ST 2.1,** per equivalenza si intendono il controllo della conformità e la dimostrazione che la pasta di legno per fibre usata nella fabbricazione dei prodotti igienici assorbenti non muniti di marchio Ecolabel UE soddisfa o supera i requisiti di cui al criterio 2.1 per il legno usato come materia prima e al criterio 3.1 per i cascami di cotone, a seconda dei casi, in linea con l'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.*

*Ai fini della **ST 2.1,** per quanto riguarda l'approvvigionamento del legno usato come materia prima nella fabbricazione di pasta di legno per fibre, al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) tra i sistemi indipendenti ritenuti equivalenti figuravano l'FSC e il PEFC.*

*([1]) Ai fini **della ST 2.2 e del CA 2.1,** per equivalenza si intende il controllo della conformità e la dimostrazione che la pasta di legno per fibre usata nella fabbricazione del prodotto igienico assorbente non munito di marchio Ecolabel UE soddisfa o supera i requisiti di cui al criterio 2.2 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.*

*Per la **ST 2.1,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) tra i sistemi indipendenti ritenuti equivalenti figurava il Nordic Ecolabelling for Sanitary Products (v. 6.9, giugno 2016).*

*Per il **CA 2.1.1,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) non vi erano etichette ritenute equivalenti.*

*Per il **CA 2.1.2,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) tra i sistemi indipendenti ritenuti equivalenti figurava il Nordic Ecolabelling for Sanitary Products (v. 6.9, giugno 2016).*

*([1]) Ai fini del **CA 2.2,** per equivalenza si intendono il controllo della conformità e la dimostrazione che le fibre artificiali di cellulosa usate nella fabbricazione dei prodotti igienici assorbenti non muniti di marchio Ecolabel UE soddisfano o superano i requisiti previsti dal criterio 2.3 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.*

*Per il **CA 2.2,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) non vi erano etichette ritenute equivalenti.*

AMBITO DI CRITERI 3: COTONE E ALTRE FIBRE NATURALI DI CELLULOSA

ST 3.1. Provenienza delle fibre di cotone e di altre fibre naturali di cellulosa

Tutte le fibre di cotone e le altre fibre naturali di cellulosa sono tracciabili e coltivate conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 834/2007[8] del Consiglio e del regolamento (UE) 2018/848[9] del Parlamento europeo e del Consiglio, al *National Organic Programme* (NOP)[10] degli Stati Uniti o a

8 Cfr. regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

9 Cfr. regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

10 *National Organic Program*, *A Rule by the Agricultural Marketing Service* (65 FR 80547), del 21 dicembre 2000.

obblighi giuridici equivalenti stabiliti dai partner commerciali dell'Unione europea.

Il contenuto di cotone biologico può comprendere cotone proveniente da colture biologiche o da colture in conversione.

ST 3.2. Sbiancamento delle fibre di cotone e di altre fibre naturali di cellulosa

Le fibre di cotone e le altre fibre naturali di cellulosa utilizzate nel prodotto sono sbiancate utilizzando tecniche totalmente prive di cloro (TCF) conformemente al criterio 3.2 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

Verifica

Sono considerati conformi al requisito i prodotti igienici assorbenti cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE a norma dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

In alternativa, l'offerente dichiara che il prodotto igienico assorbente è stato certificato da un altro sistema di etichettatura indipendente che attesta il soddisfacimento di requisiti equivalenti ai requisiti Ecolabel UE ([1]).

Se il prodotto igienico assorbente non reca un'etichetta obbligatoria o un'etichetta equivalente deve essere fornito un altro mezzo di prova equivalente.

*([1]) Ai fini **della ST 3.1 e della ST 3.2,** per equivalenza si intendono il controllo della conformità e la dimostrazione che le fibre di cotone e le altre fibre naturali di cellulosa usate nella fabbricazione dei prodotti igienici assorbenti non muniti di marchio Ecolabel UE soddisfano o superano, per la ST 3.1, i requisiti previsti dal criterio 3.1 e, per la ST 3.2, i requisiti previsti dal criterio 3.2 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.*

*Per la **ST 3.1,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) tra i sistemi indipendenti ritenuti equivalenti figuravano: Nordic Ecolabelling (v. 6.9, giugno 2016) e Blue Angel DE-UZ 208 (v. 3, gennaio 2021).*

*Per la **ST 3.2,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) tra i sistemi indipendenti ritenuti equivalenti figurava il Blue Angel DE-UZ 208 (v. 3, gennaio 2021).*

AMBITO DI CRITERI 4: PROCESSO DI PRODUZIONE

ST 4.1. Efficienza dei materiali nella fabbricazione del prodotto finale

Nel sito finale di assemblaggio, i rifiuti generati durante la fabbricazione e l'imballaggio dei prodotti igienici assorbenti e conferiti in discarica o inceneriti senza recupero di energia non superano:

a) l'8 % in peso dei prodotti finiti per i tamponi;

b) il 4 % in peso dei prodotti finiti per tutti gli altri prodotti.

Verifica

Sono considerati conformi al requisito i prodotti igienici assorbenti cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE a norma dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

In alternativa, l'offerente dichiara che il prodotto igienico assorbente è stato certificato da un altro sistema di etichettatura indipendente che attesta il soddisfacimento di requisiti equivalenti ai requisiti Ecolabel UE ([1]).

Se il prodotto igienico assorbente non reca un'etichetta obbligatoria o un'etichetta equivalente deve essere fornito un altro mezzo di prova equivalente.

*([1]) Ai fini della **ST 4.1,** per equivalenza si intendono il controllo della conformità e la dimostrazione che l'efficienza dei materiali nella fabbricazione dei prodotti igienici assorbenti finali non muniti di marchio Ecolabel UE soddisfa o supera i requisiti previsti dal criterio 6 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.*

*Per la **ST 4.1,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) non vi era alcun sistema indipendente ritenuto equivalente.*

AMBITO DI CRITERI 5: IMBALLAGGIO

ST 5.1. Cartone e/o carta usati per l'imballaggio

Gli imballaggi in cartone e/o carta per la vendita contengono almeno il 40 % di materiale riciclato.

Gli imballaggi multipli in cartone e/o carta contengono almeno l'80 % di materiale riciclato.

La parte restante (100 % meno la percentuale di contenuto riciclato) del cartone e/o della carta usati per gli imballaggi per la vendita e gli imballaggi

multipli ha ottenuto un certificato di gestione forestale sostenibile rilasciato da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o sistemi equivalenti.

CA 5.1 Plastica usata per l'imballaggio

Saranno attribuiti X punti se si dimostra che il materiale plastico usato nell'imballaggio per la vendita presenta un contenuto minimo di materiale riciclato in conformità del criterio 8, lettera b), dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

ST 5.2. Non utilizzo di materiale composito negli imballaggi

Gli imballaggi multipli sono da evitare oppure sono fatti esclusivamente di cartone e/o carta.

Gli imballaggi (per la vendita e multipli) non possono essere costituiti da materiali compositi come materiali plastici misti o rivestimenti in carta contenenti plastica o metalli.

CA 5.2 Riciclabilità

Saranno attribuiti X punti se si dimostra che gli imballaggi per la vendita e multipli rispettano il requisito di riciclabilità conformemente al criterio 8, lettera c), dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

ST 5.3. Informazioni sul contenuto riciclato e sulla riciclabilità degli imballaggi dei prodotti

Il contenuto riciclato e la riciclabilità degli imballaggi per la vendita e multipli devono essere indicati sugli imballaggi per la vendita.

Verifica

Sono considerati conformi al requisito i prodotti igienici assorbenti cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE a norma dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.

In alternativa, l'offerente dichiara che il prodotto igienico assorbente è stato certificato da un altro sistema di etichettatura indipendente che attesta il soddisfacimento di requisiti equivalenti ai requisiti Ecolabel UE ([1]).

Se il prodotto igienico assorbente non reca un'etichetta obbligatoria o un'etichetta equivalente deve essere fornito un altro mezzo di prova equivalente.

*([1]) Ai fini delle **ST 5.1 e 5.2 e dei CA 5.1, 5.2 e 5.3,** per equivalenza si intendono il controllo della conformità e la dimostrazione che l'imballaggio utilizzato per i prodotti igienici assorbenti non muniti di marchio Ecolabel soddisfa o supera i requisiti previsti dal criterio 8 dell'allegato I della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione.*

*Per la **ST 5.1,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) tra i sistemi indipendenti ritenuti equivalenti figuravano l'FSC e il PEFC.*

*Per la **ST 5.2,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) tra i sistemi indipendenti ritenuti equivalenti figurava il Blue Angel DE-UZ 208 (v. 3, gennaio 2021).*

*Per la **ST 5.3,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) non vi era alcun sistema indipendente ritenuto equivalente.*

*Per il **CA 5.1,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) non vi era alcun sistema indipendente ritenuto equivalente.*

*Per il **CA 5.2,** per quanto riguarda gli imballaggi per la vendita, al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) tra i sistemi indipendenti ritenuti equivalenti figurava il Blue Angel DE-UZ 208 (v. 3, gennaio 2021).*

*Per il **CA 5.2,** al momento della stesura del presente documento (settembre 2024) non vi era alcun sistema indipendente ritenuto equivalente.*

APPROFONDIMENTI

Questa guida pratica intende non solo fornire alle autorità orientamenti sull'uso dei criteri Ecolabel UE negli appalti pubblici raccomandando criteri verdi di immediata applicazione, ma anche indicare riferimenti più dettagliati, fondati su dati di mercato e su dati scientifici, che aiutino nella scelta di questi criteri. Per ulteriori informazioni sulla ricerca che informa questa guida pratica si rimanda alla relazione informativa del JRC [1] e alle relazioni di ricerca a sostegno dello sviluppo dei criteri Ecolabel UE per i prodotti igienici assorbenti, quali: la relazione preliminare [2] e la relazione tecnica finale [3]. Per ulteriori informazioni sui criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a questo gruppo di prodotti il lettore è invitato a consultare il sito web sull'argomento della DG Ambiente.

RIFERIMENTI

[1] Kowalska, M.A., Pérez-Camacho, M.N., Faraca, G., Wolf, O., *Background report to the guide for the use of the EU Ecolabel criteria in the green public procurement of absorbent hygiene products,* Ufficio delle pubblicazioni

dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, doi:10.2760/293234, JRC138563.

[2] Pérez-Camacho, M.N., Faraca, G., Pérez Arribas, Z., Kowalska, M.A., Wolf, O, Sinkko, T., Tosches D., *Revision of EU Ecolabel criteria for Absorbent Hygiene Products and Reusable Menstrual Cups (previously Absorbent Hygiene Products), Preliminary Report,* Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023, doi:10.2760/467041, JRC134703.

[3] Faraca, G., Pérez-Camacho, M.N., Lag Brotons, A., Perez Arribas, Z., Kowalska, M.A. e Wolf, O., *Revision of EU Ecolabel criteria for Absorbent Hygiene Products and Reusable Menstrual Cups (previously Absorbent Hygiene Products),* Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023, doi:10.2760/209936, JRC134197.

[4] Decisione (UE) 2023/1809 della Commissione, del 14 settembre 2023, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 142).

[5] Blue Angel DE-UZ 208, *Environmentally friendly Nappies, feminine hygiene and incontinence products (absorbent hygiene products, AHP) - Basic award criteria,* gennaio 2021, versione 3, disponibile all'indirizzo: https://www.blauer-engel.de/en/productworld/nappies-feminine-hygiene-and-incontinence-products.

[6] *Nordic Ecolabelling for Sanitary Products,* versione 6.10. 14 giugno 2016 - 31 ottobre 2026, disponibile all'indirizzo: https://api.svanemaerket.dk/api/docs/CriteriaDocumentFiles/10231.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ O ALTRI RAGGUAGLI FINALI

In linea di massima i criteri illustrati nella presente guida possono essere riprodotti integralmente nei bandi di gara a condizione che l'oggetto dell'appalto sia pertinente. Occorre però applicarli facendo attenzione a che non siano discriminatori nei confronti di altri prodotti, ragion per cui l'oggetto dell'appalto deve essere definito chiaramente come prodotto igienico assorbente.

La presenza del marchio Ecolabel UE sui prodotti igienici assorbenti è garanzia di conformità ai criteri raccomandati nella presente guida. In alcuni casi anche altri marchi di qualità ecologica possono essere considerati prove di conformità, tenendo però conto che questa equivalenza può variare nel tempo con l'aggiornamento dei relativi criteri. Occorre comunque prevedere mezzi di prova equivalenti per i prodotti privi di etichette.

I committenti pubblici possono imporre i marchi di qualità ecologica menzionati e raccomandati sopra come elementi comprovanti che i lavori, le forniture o i servizi sono conformi alla formulazione proposta dei criteri GPP. A norma dell'articolo 43 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, i committenti mantengono la facoltà di valutare ulteriormente e/o utilizzare qualsiasi altro marchio di qualità ecologica come mezzo di prova.

DIRITTO D'AUTORE

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025.
© Unione europea, 2024, ad eccezione delle immagini di copertina che appartengono a © stock.adobe.com e © Freepik e parti delle immagini nella figura 1, che appartengono a © Flaticon.com.

CONTATTI

JRC-B5-ABSORBENT-HYGIENE-PRODUCTS@ec.europa.eu

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

JRC138564

PDF ISBN 978-92-68-22453-3 doi:10.2760/4229168 KJ-01-24-020-IT-N